

DECRETO-LEGGE 27 AGOSTO 1993, n. 324 (*GU n. 202 del 28/08/1993*)
PROROGA DEI TERMINI DI DURATA IN CARICA DEGLI AMMINISTRATORI
STRAORDINARI DELLE UNITÀ SANITARIE LOCALI, NONCHÉ NORME PER LE
ATTESTAZIONI DA PARTE DELLE UNITÀ SANITARIE LOCALI DELLA CONDIZIONE DI
HANDICAPPATO IN ORDINE ALL'ISTRUZIONE SCOLASTICA E PER LA CONCESSIONE
DI UN CONTRIBUTO COMPENSATIVO ALL'UNIONE ITALIANA CIECHI.

Preambolo

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

VISTI GLI ARTICOLI 77 E 87 DELLA COSTITUZIONE;

*RITENUTA LA STRAORDINARIA NECESSITÀ ED URGENZA, IN ATTESA DELL'ATTUAZIONE
DEL DECRETO LEGISLATIVO 30 DICEMBRE 1992, N. 502, DI RIORDINAMENTO DEL
SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE, DI DISCIPLINARE PER GLI AMMINISTRATORI
STRAORDINARI DELLE UNITÀ SANITARIE LOCALI LA DURATA IN CARICA ED I CRITERI
PER LA NOMINA E PER LE CORRISPONDENTI INDENNITÀ;*

*RITENUTA LA STRAORDINARIA NECESSITÀ ED URGENZA DI ASSICURARE AGLI ALUNNI
HANDICAPPATI L'ESERCIZIO DEL DIRITTO ALL'EDUCAZIONE, ALL'ISTRUZIONE E
ALL'INTEGRAZIONE SCOLASTICA IN RELAZIONE ALLE OPERAZIONI PRELIMINARI
PREORDINATE ALL'INIZIO DELL'ANNO SCOLASTICO;*

*RITENUTA LA STRAORDINARIA NECESSITÀ ED URGENZA DI EROGARE ALL'UNIONE
ITALIANA CIECHI UN CONTRIBUTO COMPENSATIVO PER IL 1992, AL FINE DI NON
PREGIUDICARNE L'ATTIVITÀ ISTITUZIONALE;*

*VISTA LA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, ADOTTATA NELLA RIUNIONE
DEL 27 AGOSTO 1993;*

*SULLA PROPOSTA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI E DEL MINISTRO
DELLA SANITÀ, DI CONCERTO CON I MINISTRI DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE, DEL
TESORO E DELL'INTERNO;*

E M A N A

IL SEGUENTE DECRETO-LEGGE:

ART. 1.

1 . IN ATTESA DEL RIORDINAMENTO DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE, I
TERMINI DI CUI ALL'ARTICOLO 1, COMMA 7, DEL DECRETO-LEGGE 6 FEBBRAIO 1991,
N. 35, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 4 APRILE 1991, N. 111,
SONO PROROGATI FINO ALL'ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE REGIONALE
ATTUATIVA DEL DECRETO LEGISLATIVO 30 DICEMBRE 1992, N. 502, E COMUNQUE
NON OLTRE IL 31 DICEMBRE 1993. ALLA STESSA DATA È PROROGATA LA DURATA
DEI COLLEGI DEI REVISORI DELLE UNITÀ SANITARIE LOCALI ANCHE IN DEROGA
ALLA DISCIPLINA SULLA PROROGA DEGLI ORGANI AMMINISTRATIVI E DI
CONTROLLO.

2 . OVE OCCORRA PROVVEDERE ALLA NOMINA DI AMMINISTRATORI
STRAORDINARI DELLE UNITÀ SANITARIE LOCALI, NON POSSONO ESSERE
CHIAMATI ALLA CARICA COLORO CHE ABBIANO SUPERATO IL
SESSANTACINQUESIMO ANNO DI ETÀ O CHE SI TROVINO NELLE CONDIZIONI DI
INCOMPATIBILITÀ DI CUI AL COMMA 7 O NELLE CONDIZIONI PREVISTE DAL
COMMA 11 DELL'ARTICOLO 1 DEL DECRETO-LEGGE 6 FEBBRAIO 1991, N. 35,
CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 4 APRILE 1991, N. 111.

3 . I COMITATI DEI GARANTI DI CUI AL DECRETO-LEGGE 6 FEBBRAIO 1991, N. 35,
CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 4 APRILE 1991, N. 111, SONO
SOPPRESSI. LE RELATIVE FUNZIONI SONO ATTRIBUITE:

- a) AL SINDACO DEL COMUNE, NELLE UNITÀ SANITARIE LOCALI IL CUI AMBITO TERRITORIALE COINCIDE CON UN TERRITORIO COMUNALE O CON UNA PARTE DI ESSO;
- b) ALLA CONFERENZA DEI SINDACI, QUANDO L'AMBITO TERRITORIALE DELLA UNITÀ SANITARIA LOCALE COMPRENDE IL TERRITORIO DI PIÙ COMUNI.
- 4 . LA CONFERENZA DI CUI AL COMMA 3, LETTERA B), È PRESIDUTA DAL SINDACO DEL COMUNE CON IL MAGGIOR NUMERO DI ABITANTI E DELIBERA A MAGGIORANZA. CIASCUN SINDACO RAPPRESENTA UN NUMERO DI VOTI PARI AL NUMERO DEI CONSIGLIERI COMUNALI ASSEGNATO AL COMUNE DALLO STESSO SINDACO RAPPRESENTATO. LA CONFERENZA DELIBERA CON LE PROCEDURE STABILITE DA SPECIFICO REGOLAMENTO REGIONALE DA EMANARSI, OVE NON SI FOSSE GIÀ PROVVEDUTO ALLA DATA DI ENTRATA IN VIGORE DEL PRESENTE DECRETO, ENTRO IL 25 OTTOBRE 1993, SU PROPOSTA DELLA CONFERENZA STESSA. FINO ALLA DATA DI ENTRATA IN VIGORE DEL PREDETTO REGOLAMENTO, SI APPLICANO, IN QUANTO COMPATIBILI, LE NORME REGOLAMENTARI DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL COMUNE CON IL MAGGIOR NUMERO DI ABITANTI.
- 5 . IL SINDACO O LA CONFERENZA DEI SINDACI DEFINISCONO, NELL'AMBITO DELLA PROGRAMMAZIONE REGIONALE, LE LINEE DI INDIRIZZO PER L'IMPOSTAZIONE PROGRAMMATICA DELLE ATTIVITÀ, ESAMINANO IL BILANCIO DI PREVISIONE E IL CONTO CONSUNTIVO DELLE UNITÀ SANITARIE LOCALI, SVOLGONO LE VERIFICHE GENERALI SULL'ANDAMENTO DELLE ATTIVITÀ E FORMULANO EVENTUALI OSSERVAZIONI UTILI ALLA PREDISPOSIZIONE DELLE LINEE DI INDIRIZZO PER LE ULTERIORI PROGRAMMAZIONI. IL SINDACO O LA CONFERENZA DEI SINDACI VERIFICANO ALTRESÌ LA COERENZA DELLE DECISIONI ASSUNTE DALL'AMMINISTRATORE STRAORDINARIO RISPETTO AGLI ATTI DI INDIRIZZO EMANATI E PRESENTANO SEMESTRALMENTE ALLA GIUNTA REGIONALE UNA RELAZIONE SULL'ATTIVITÀ DELL'AMMINISTRATORE STESSO.
- 6 . LA RESPONSABILITÀ DEGLI AMMINISTRATORI E DEI DIPENDENTI DELLE UNITÀ SANITARIE LOCALI E DELLE REGIONI È PERSONALE. ESSA SI ESTENDE AGLI EREDI NEI CASI DI ILLECITO ARRICCHIMENTO DEL DANTE CAUSA.
- 7 . IL DIRITTO AL RISARCIMENTO DEL DANNO PER I FATTI COMMESSI SUCCESSIVAMENTE ALLA DATA DI ENTRATA IN VIGORE DEL PRESENTE DECRETO SI PRESCRIVE IN CINQUE ANNI, DECORRENTI DALLA DATA IN CUI SI È VERIFICATO IL DANNO. QUALORA LA PRESCRIZIONE DEL DIRITTO AL RISARCIMENTO SIA MATURATA A CAUSA DI OMISSIONE O RITARDO DELLA DENUNCIA DEL FATTO, RISPONDONO DEL DANNO ERARIALE I SOGGETTI CHE HANNO OMESSO O RITARDATO LA DENUNCIA. IN TALI CASI L'AZIONE È PROPONIBILE ENTRO CINQUE ANNI DALLA DATA IN CUI LA PRESCRIZIONE È MATURATA.
- 8 . LE INDENNITÀ SPETTANTI AGLI AMMINISTRATORI STRAORDINARI SONO FISSATE DALLA REGIONE IN RELAZIONE AL NUMERO DEGLI ASSISTITI ED ALLA DIMENSIONE DELLE STRUTTURE OSPEDALIERE ESISTENTI NELLE UNITÀ SANITARIE LOCALI. L'INDENNITÀ ANNUA, AL LORDO DELLE RITENUTE ERARIALI, È DETERMINATA IN MISURA NON INFERIORE ALLA SOMMA DELLO STIPENDIO INIZIALE LORDO, DELLA INDENNITÀ INTEGRATIVA SPECIALE, DELLA TREDICESIMA MENSILITÀ E DELL'INDENNITÀ DI DIREZIONE DEI DIRETTORI AMMINISTRATIVI CAPI-SERVIZIO DELLE UNITÀ SANITARIE LOCALI. L'INDENNITÀ NON PUÒ RISULTARE SUPERIORE AL DOPPIO DELLA PREDETTA SOMMA. ALL'AMMINISTRATORE STRAORDINARIO NON SPETTA ALCUN TRATTAMENTO DI MISSIONE PER GLI SPOSTAMENTI DAL LUOGO DI RESIDENZA A QUELLO DI SVOLGIMENTO DELLE PROPRIE FUNZIONI. PER I PUBBLICI DIPENDENTI LA NOMINA AD AMMINISTRATORE STRAORDINARIO DETERMINA IL

COLLOCAMENTO IN ASPETTATIVA SENZA ASSEGNI; IL PERIODO DI ASPETTATIVA È UTILE AI FINI DEL TRATTAMENTO DI QUIESCENZA E DI PREVIDENZA E DELL'ANZIANITÀ DI SERVIZIO. LE AMMINISTRAZIONI DI APPARTENENZA PROVVEDONO AD EFFETTUARE IL VERSAMENTO DEI RELATIVI CONTRIBUTI COMPRENSIVI DELLE QUOTE A CARICO DEL DIPENDENTE, NONCHÉ DEI CONTRIBUTI ASSISTENZIALI CALCOLATI SUL TRATTAMENTO STIPENDIALE SPETTANTE AL MEDESIMO, ED A RICHIEDERE IL RIMBORSO DEL CORRELATIVO ONERE ALLE UNITÀ SANITARIE LOCALI INTERESSATE, LE QUALI PROCEDONO AL RECUPERO DELLE QUOTE A CARICO DELL'INTERESSATO. È ABROGATO IL COMMA 12 DELL'ARTICOLO 1 DEL DECRETO-LEGGE 6 FEBBRAIO 1991, N. 35, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 4 APRILE 1991, N. 111.

9 . QUALORA LE REGIONI NON ADOTTINO GLI ATTI DI LORO COMPETENZA, CONFORMEMENTE ALLE DISPOSIZIONI DI CUI AL PRESENTE ARTICOLO, PREVIA DIFFIDA, PROVVEDE IN VIA SOSTITUTIVA IL CONSIGLIO DEI MINISTRI, SU PROPOSTA DEL MINISTRO DELLA SANITÀ.

10 . NEI RAPPORTI CON LE FARMACIE, CON I MEDICI SPECIALISTI CONVENZIONATI E CON LE STRUTTURE PRIVATE CONVENZIONATE, IN CASO DI MANCATO PAGAMENTO DELLE RELATIVE SPETTANZE, SI DEVE CONSIDERARE DEBITORE INADEMPIENTE E SOGGETTO PASSIVO DI AZIONE DI PIGNORAMENTO PER LE OBBLIGAZIONI SORTE SUCCESSIVAMENTE ALLA DATA DI ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE DI CONVERSIONE DEL PRESENTE DECRETO L'ENTE INCARICATO DEL PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO, ANZICHÈ L'UNITÀ SANITARIA LOCALE TERRITORIALMENTE COMPETENTE.

11 . LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO PROVVEDONO AI SENSI DELLO STATUTO DI AUTONOMIA E DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 MARZO 1975, N. 474, E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI.

12 . L'ARTICOLO 1 DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 LUGLIO 1980, N. 613, È ABROGATO.

13 . I COMPONENTI LE COMMISSIONI DEGLI ISCRITTI AGLI ALBI DEGLI ODONTOIATRI, ISTITUITE IN SENO AI CONSIGLI DIRETTIVI DEGLI ORDINI PROVINCIALI DEI MEDICI CHIRURGHI E DEGLI ODONTOIATRI ED AL COMITATO CENTRALE DELLA FEDERAZIONE NAZIONALE DEGLI ORDINI DEI MEDICI CHIRURGHI E DEGLI ODONTOIATRI, AI SENSI DELL'ARTICOLO 6 DELLA LEGGE 24 LUGLIO 1985, N. 409, SONO ELETTI, RISPETTIVAMENTE, DALL'ASSEMBLEA DEGLI ISCRITTI AGLI ALBI MEDESIMI E DALL'ASSEMBLEA DEI PRESIDENTI DI TALI COMMISSIONI, APPOSITAMENTE CONVOCATE NEI TERMINI E CON LE MODALITÀ DI CUI AL DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 13 SETTEMBRE 1946, N. 233, E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI, ED AL RELATIVO REGOLAMENTO DI ESECUZIONE APPROVATO CON DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 APRILE 1950, N. 221, E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI.

14 . IL PERIODO DI ATTIVITÀ SVOLTO NELLE FUNZIONI DI AMMINISTRATORE STRAORDINARIO È CONSIDERATO UTILE AI FINI DELL'ISCRIZIONE NELL'ELENCO NAZIONALE DI CUI AL COMMA 10 DELL'ARTICOLO 3 DEL DECRETO LEGISLATIVO 30 DICEMBRE 1992, N. 502.

15 . IL PERSONALE DIPENDENTE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE CHE HA ESERCITATO ENTRO IL 31 DICEMBRE 1992 OPZIONE IRREVOCABILE AI SENSI DELL'ARTICOLO 4, COMMA 7, DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 1991, N. 412, CON RINUNCIA AL RAPPORTO DI LAVORO DIPENDENTE CON IL SERVIZIO STESSO E HA MATURATO, ALLA MEDESIMA DATA, IL DIRITTO A PENSIONE DI ANZIANITÀ, CONSERVA LA POSIZIONE DI IMPIEGO CON IL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE FINO AL 31 DICEMBRE 1993.

16 . IL MEDICO CHE, AI SENSI DELL'ARTICOLO 4, COMMA 7, DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 1991, N. 412, ABBA ESERCITATO L'OPZIONE PER IL RAPPORTO DI LAVORO DIPENDENTE, CON LA CONSEGUENTE CANCELLAZIONE DAGLI ELENCHI REGIONALI DELLA MEDICINA CONVENZIONATA, OVE VENGA A CESSARE IL RAPPORTO DI LAVORO DIPENDENTE, È, A DOMANDA, REINSERITO NEGLI ANZIDETTI ELENCHI.

ART. 2.

1 . L'ARTICOLO 12, COMMA 5, DELLA LEGGE 5 FEBBRAIO 1992, N. 104, VA INTERPRETATO NEL SENSO CHE L'INDIVIDUAZIONE DELL'ALUNNO COME PERSONA HANDICAPPATA, NECESSARIA PER ASSICURARE L'ESERCIZIO DEL DIRITTO ALL'EDUCAZIONE, ALL'ISTRUZIONE ED ALL'INTEGRAZIONE SCOLASTICA DI CUI AGLI ARTICOLI 12 E 13 DELLA MEDESIMA LEGGE, NON CONSISTE NELL'ACCERTAMENTO PREVISTO DALL'ARTICOLO 4 DELLA LEGGE STESSA, MA È EFFETTUATA SECONDO I CRITERI STABILITI NELL'ATTO DI INDIRIZZO E COORDINAMENTO DI CUI AL COMMA 7 DELL'ANZIDETTO ARTICOLO 12. IN ATTESA DELL'ADOZIONE DELL'ATTO DI INDIRIZZO E COORDINAMENTO, AL FINE DI GARANTIRE I NECESSARI INTERVENTI DI SOSTEGNO, ALL'INDIVIDUAZIONE PROVVEDONO UNO PSICOLOGO, OVVERO UN MEDICO SPECIALISTA NELLA PATOLOGIA SEGNALATA, IN SERVIZIO PRESSO L'UNITÀ SANITARIA LOCALE TERRITORIALMENTE COMPETENTE PER L'ISTITUTO OVE È ISCRITTO L'ALUNNO.

2 . QUALORA LA COMMISSIONE MEDICA DI CUI ALL'ARTICOLO 4 DELLA LEGGE 5 FEBBRAIO 1992, N. 104, NON SI PRONUNCI ENTRO NOVANTA GIORNI DALLA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA, GLI ACCERTAMENTI SONO EFFETTUATI, IN VIA PROVVISORIA, AI SOLI FINI PREVISTI DALL'ARTICOLO 33 DELLA STESSA LEGGE, DA UN MEDICO SPECIALISTA NELLA PATOLOGIA DENUNCIATA, IN SERVIZIO PRESSO L'UNITÀ SANITARIA LOCALE DA CUI È ASSISTITO L'INTERESSATO.

3 . L'ACCERTAMENTO PROVVISORIO DI CUI AL COMMA 2 PRODUCE EFFETTO FINO ALL'EMISSIONE DELL'ACCERTAMENTO DEFINITIVO DA PARTE DELLA COMMISSIONE, E COMUNQUE PER NON PIÙ DI UN ANNO.

ART. 3.

1 . PER IL 1992 È CONCESSO ALL'UNIONE ITALIANA CIECHI UN CONTRIBUTO DI LIRE 4.000 MILIONI. AL RELATIVO ONERE SI PROVVEDE A CARICO DELLE DISPONIBILITÀ DEL CAPITOLO 4287 DELLO STATO DI PREVISIONE DEL MINISTERO DELL'INTERNO PER IL MEDESIMO ANNO.

ART. 4.

1 . IL PRESENTE DECRETO ENTRA IN VIGORE IL GIORNO STESSO DELLA SUA PUBBLICAZIONE NELLA GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA E SARÀ PRESENTATO ALLE CAMERE PER LA CONVERSIONE IN LEGGE.

IL PRESENTE DECRETO, MUNITO DEL SIGILLO DELLO STATO, SARÀ INSERITO NELLA RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI DELLA REPUBBLICA ITALIANA. È FATTO OBBLIGO A CHIUNQUE SPETTI DI OSSERVARLO E DI FARLO OSSERVARE.